



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Via del Cinema, 5 int. 15 - 61122 PESARO

CENTRALINO: 0721 64291

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cp.pesaro@lnd.it – attivabase.pesaro@lnd.it
delegato.pesaro@lnd.it

pec: pesaro@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 23 del 20/09/2024

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	5
ALLEGATI	17

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Su indicazione del Presidente Federale, è stato disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni, in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Totò Schillaci indimenticato calciatore della Nazionale e simbolo di Italia '90.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CU n. 157 del 19.09.2024 LND

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale in epigrafe inerente l'elezione dei Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti.

CU n. 159 del 20.09.2024 LND

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale in epigrafe inerente l'ammissibilità candidature cariche elettive L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TESSERAMENTO DILETTANTI

Pratiche con contratto

Si evidenzia che in sede di tesseramento dilettante con contratto sportivo, la data di inizio del rapporto deve essere contestuale a quella dell'invio telematico della pratica. Non è quindi possibile inserire una data anteriore a quella dell'invio.

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITÀ DI BASE E GIOVANILE DI CALCIO A 5

Il giorno giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 17.30 presso la Sala Riunioni del C.R. Marche-FIGC-LND in Via Schiavoni, snc – Loc. Baraccola – Ancona, il Coordinatore Federale Regionale Marche FIGC/SGS prof. Floriano MARZIALI indice la riunione programmatica dei Dirigenti Responsabili e Responsabili Tecnici delle Società regionali di calcio a 5.

È richiesta la presenza obbligatoria dei Responsabili Tecnici e dei Dirigenti Responsabili dell'attività di Base e Giovanile di tutte le Società partecipanti all'attività di calcio a 5 stagione sportiva 2024/2025.

Ordine del giorno:

- - **Progettualità S.G.S. Stagione Sportiva 2024/2025;**
- - **Sistema di Qualità dei club giovanili;**
- - **Evolution programme**
- - **Varie ed eventuali.**

Parteciperanno alla riunione i componenti Federali del Settore Giovanile e della Lega Nazionale Dilettanti Marche

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE

COMPOSIZIONE GIRONI

Delegazione Provinciale PESARO URBINO

Girone A

67315	C.S.I.DELFINO FANO
930142	A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO
17550	U.S.D. FALCO ACQUALAGNA
962304	FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD
33040	G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.
949432	A.S.D. REAL METAURO 2018
700073	SENIGALLIA CALCIO
80011	A.S.D. TRECATELLI POLISPORTIVA
922701	U.S. FORTUNA FANO
53940	A.S.D. VADESE CALCIO
962982	VF ADRIATICO

Delegazione Provinciale ANCONA

Girone B

947201 A.S.D. ATLETICO CONERO
74536 A.S.D. AURORA CALCIO JESI
60530 S.S.D. BORGHETTO
72900 A.S.D. CAMERANO CALCIO
75960 ASD.P. CANDIA BARACCOLA ASPIO
14920 A.S.D. CUPRAMONTANA G.IPPOLITI
81861 U.S. FILOTTRANESE A.S.D.
943430 A.S.D. GIOVANE OFFAGNA S.B.A.
77738 A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO
922779 OSTRA CALCIO ASD
955014 A.S.D. REAL PORTO SENIGALLIA
66941 A.S.D. SAN BIAGIO

Delegazione Provinciale MACERATA

Girone C

700464 A.S.D. CALDAROLA G.N.C.
700056 A.S.D. CINGOLANA SAN FRANCESCO
700007 A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO
700065 S.S.D. MOGLIANESE
80938 A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO
914016 A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA
67925 A.S.D. PASSATEMPESE
39170 S.S. PORTORECANATI A.S.D.
952822 A.S.D. REAL ELPIDIENSE CALCIO
962842 S.S. POTENZA PICENA 1945
70301 C.S. VILLA MUSONE

Delegazione Provinciale ASCOLI PICENO

Girone D

952819 A.S.D. CASTEL DI LAMA
949212 A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP
67124 U.S. COMUNANZA
75400 A.S.D. CUPRENSE 1933
205335 SSDARL POLISPORTIVA BORGSOLESTA
910308 A.S.D. PORTA ROMANA
953809 A.S.D. REAL EAGLES VIRTUS PAGLIA
204353 POL.D. U.MANDOLESI CALCIO
943458 A.S.D. U.S. PEDASO CAMPOFILONE
650729 A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA
953911 A.S.D. USA FERMO 2021

ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI

Vista la richiesta di annullamento presentata dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso della società di appartenenza, considerato che non è ancora iniziata l'attività riservata alla categoria di appartenenza, si procede all'annullamento del seguente tesseramento annuae ai sensi delle vigenti disposizioni federali:
MORLESI LEONARDO nato 08.07.2009 947.047 A.S.D. SANGIUSTESE VP

AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.

Vista la certificazione presentata in conformità all'art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l'autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai seguenti calciatori/calciatrici:

RENZONI CHRISTIAN nato **03.04.2009** **700.443 A.S. BULLDOG T.N.T. LUCREZIA**

SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **19.09.2024**:

Matricola	Calciatore	Nascita	Matricola	Società
6563294	PIERGIACOMI ALESSIO	11.01.2004	914474	SSDRL MONTURANO CALCIO

IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE

Si ricorda che l'IBAN del Comitato Regionale Marche per effettuare tutti i versamenti è il seguente:

IBAN: IT81E010050260000000008868 BNL ANCONA – CORSO STAMIRA

Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2024/2025

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 3 luglio 2024, ha deciso le date di inizio dei seguenti campionati:

Domenica	22 SETTEMBRE 2024	CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA JUNIORES REGIONALE COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA CAMPIONATI ALLIEVI U17 e GIOVANISSIMI U15
Domenica	29 SETTEMBRE 2024	CAMPIONATO E COPPA ECCELLENZA FEMMINILE
	6 OTTOBRE 2024	CAMPIONATO TERZA CATEGORIA CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES U19 CAMPIONATI ALLIEVI U17 e GIOVANISSIMI U15 Seconde squadre

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CHIUSURA DELEGAZIONE

Si informano le società che la Delegazione provinciale resterà chiusa nella giornata di martedì 24 settembre 2024 per la festa del Santo Patrono.

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

SECONDA CATEGORIA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

POSTICIPO INIZIO GARA e VARIAZIONE CAMPO

Causa indisponibilità del campo e visti gli accordi societari, si dispone che la gara **MAROTTESE ARCOBALENO - PONTESASSO**, campionato Seconda categoria gir. "B", 1^a giornata di andata, in programma sabato 21/09/2023 alle ore 15:30, venga **POSTICIPATA alle ore 19:00** e **DISPUTATA c/o lo stadio "Bianchelli" di Senigallia**, stessa data.

La Sezione A.I.A., al pari delle suddette Società, deve prendere nota della variazione

POSTICIPO INIZIO GARA e VARIAZIONE CAMPO

Causa indisponibilità del campo e visti gli accordi societari, si dispone che la gara **MAROTTA MAROSO MONDOLFO – ATLETICO RIVER URBINELLI**, campionato Seconda categoria gir. "B", 2^a giornata di andata, in programma sabato 28/09/2023 alle ore 14:30, venga **POSTICIPATA alle ore 15:00** e **DISPUTATA c/o il campo comunale zona Trave di Fano**, stessa data.

La Sezione A.I.A., al pari delle suddette Società, deve prendere nota della variazione

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA

PUBBLICAZIONE CALENDARI

Si ufficializzano e si allegano al presente Comunicato Ufficiale, di cui vengono a formare parte integrante, i calendari completi riguardanti il campionato in oggetto.

Le Società ospitanti si intendono direttamente interessate alla completa disponibilità ed agibilità del terreno di gioco in relazione alle gare poste in calendario.

Si precisa che i campi di giuoco, il giorno e l'ora di gara sono riportati nel prospetto allegato al quale dovrà essere dedicata la massima attenzione.

Si invitano tutte le Società ad esaminare attentamente i calendari e a segnalare eventuali incongruenze e, qualora vi fossero alcune giornate in concomitanza con gare di altri campionati, vista la difficoltà delle richieste pervenute di alternanza, si chiede la collaborazione per posticipare o anticipare la giornata concomitante.

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Si ricorda che nel corso delle gare di campionato e nelle altre manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione nelle gare dei campionati delle categorie allievi e giovanissimi, in cui ciascuna squadra può sostituire 7 (sette) calciatori/trici indipendentemente dal ruolo ricoperto, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e **5 (cinque)** calciatori/trici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara.

SPOSTAMENTO GARE

Nel raccomandare di chiedere lo spostamento di gara, soprattutto se riguarda la variazione della data, solamente in **caso di inderogabile necessità**, si evidenzia che le richieste di variazione devono pervenire alla Delegazione (cp.pesaro@lnd.it) entro la serata del **GIOVEDÌ della settimana precedente la disputa della gara** con email (vd. modello allegato).

Si precisa ad ogni modo che nelle ultime tre giornate del girone di ritorno non saranno permessi posticipi di gara.

RINVIO GARE PER EVENTI ATMOSFERICI

In merito alle richieste di rinvio di gare per presunta impraticabilità di campo dovuta a pioggia e/o a presenza di coltre nevosa si fa presente che in caso di richiesta di rinvio per impraticabilità del terreno di gioco dovuta a pioggia, poiché la valutazione dell'agibilità del terreno di gioco è di esclusiva spettanza dell'arbitro, la Delegazione non prenderà alcun provvedimento in merito; **si invitano pertanto le Società a non effettuare richieste di tal genere.**

Nel caso di presenza di coltre nevosa che non consentirebbe l'effettuazione della gara, la Delegazione potrà rinviare la stessa purchè venga fatta **esplicita richiesta da entrambe le Società interessate** a mezzo e-mail all'indirizzo cp.pesaro@lnd.it; senza l'accordo scritto di entrambe le Società il rinvio non verrà deciso per cui sarà l'arbitro a valutare l'agibilità del terreno di gioco e stabilire se sussistano le condizioni per l'effettuazione della gara.

Richieste di variazione dovute ad eventi di carattere eccezionale saranno valutate caso per caso.

MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO

La responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico sui campi di gioco si concretizza nella preventiva segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte della Società ospitante, del giorno, dell'orario e del luogo di disputa della gara, con conseguente richiesta di invio della Forza Pubblica. Tale richiesta, vidimata per ricevuta da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, presentata all'Arbitro prima dell'inizio della gara, costituisce titolo sufficiente da parte delle Società per dimostrare l'assolvimento di tale compito indipendentemente dal seguito che le Autorità di P.S. riterranno di dare alla richiesta stessa.

La copia della richiesta di invio di Forza Pubblica deve essere inviata alla scrivente Delegazione per le necessità del Giudice Sportivo.

RECUPERI GARE

Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo verranno recuperate d'ufficio il secondo **mercoledì o giovedì** successivo alla data in cui era prevista la gara, se entro **TRE** giorni dalla data della mancata effettuazione, le Società non faranno pervenire contestualmente PER ISCRITTO alla scrivente Delegazione la richiesta di data alternativa **non superiore ai 12 giorni**, che dovrà, comunque, essere sempre accettata e ratificata da questa Delegazione.

*Le gare sospese o non iniziate nelle ultime TRE giornate di campionato, saranno comunque recuperate, al massimo, entro il **mercoledì** della settimana successiva alla data in cui era prevista la gara.*

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

L'art. 51 delle N.O.I.F. al punto 2) prevede l'attribuzione di TRE punti per la vittoria, UN PUNTO per il pareggio, ZERO PUNTI per la sconfitta.

Si chiarisce, pertanto, che la formazione delle classifiche di qualsiasi campionato o torneo che venga disputato sotto l'egida della F.I.G.C. avverrà nel rispetto della suddetta norma.

NOTIFICA DELLE SQUALIFICHE

La notifica delle squalifiche a carico di giocatori, analogamente a quanto effettuato nelle passate stagioni sportive, avverrà da parte di questa Delegazione Provinciale nel modo seguente:

-Squalifica a seguito di espulsione

Vigendo l'automaticità della squalifica per almeno una gara, il giocatore espulso non deve assolutamente prendere parte alla gara successiva all'espulsione.

-Squalifica per recidività in ammonizione

Il raggiungimento del numero di ammonizioni immediatamente precedente alla squalifica per recidività verrà ufficializzata mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

La squalifica comminata dal Giudice Sportivo verrà comunicata alle Società unicamente con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

DISPOSIZIONI PER MINUTO DI RACCOGLIMENTO E LUTTO AL BRACCIO

Si ricorda che la L.N.D. in data 21.09.2021 ha emanato la circolare n. 33 contenente le disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione, prima dell'inizio delle gare, di eventuali minuti di raccoglimento, nonché per l'apposizione di fascia per il lutto al braccio.

Si riassumono le disposizioni che devono essere tassativamente rispettate:

- La richiesta deve essere inviata al Comitato Regionale Marche, all'indirizzo mail cr.marche01@lnd.it, sottoscritta dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci;
- nella richiesta deve essere indicato il nome del defunto ed il ruolo rivestito in seno alla Società (Dirigente, Tecnico, Calciatore etc.) e che sia stato espressione di giusti valori sportivi, etici e morali;
- la richiesta, munita del parere del Comitato Regionale, sarà inoltrata alla Lega Nazionale Dilettanti per l'autorizzazione;
- il provvedimento di autorizzazione sarà portato a conoscenza, tramite il Comitato Regionale all'arbitro della gara in cui verrà osservato il minuto di raccoglimento e/o l'apposizione di lutto al braccio.

Si evidenzia che richieste inviate nell'imminenza della gara (nelle giornate di sabato e/o domenica) non potranno essere prese in considerazione non essendoci il tempo materiale per accedere all'autorizzazione.

ALLIEVI UNDER 17

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

INVERSIONE CAMPO e POSTICIPO INIZIO GARA

Causa indisponibilità del campo e visti gli accordi societari, si dispone che la gara **REAL METAURO 2018 – FORSEMPRONESE 1949**, campionato Allievi U17 gir. "4", 1^ giornata di andata, in programma domenica 22/09/2024 alle ore 10:30, venga **POSTICIPATA alle ore 11:00** e **DISPUTATA c/o il campo comunale supplementare di Fossombrone (CAMPO INVERSO: FORSEMPRONESE 1949 – REAL METAURO 2018)**.

La Sezione A.I.A., al pari delle suddette Società, deve prendere nota della variazione

PROGRAMMA GARE

ALLIEVI U17 – Seconde squadre

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE ALLIEVI U17 - SECONDE SQUADRE

Erroneamente nel c.u. n. 21 del 18/09/2024 è stato pubblicato in maniera incompleta il girone del campionato Allievi U17 – Seconde squadre. Di seguito si riporta il girone modificato che annulla e sostituisce quello pubblicato in precedenza:

GIRONE A

67315	C.S.I.DELFINO FANO
174115 sq.B	F.C. VIGOR SENIGALLIASQ.B
19250 F.C.	FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL
953098 A.S.D.	GIOVANE SANTORSO
932898 A.S.D.	K SPORT MONTECCHIO GALLO
935627 A.S.D.	LMV URBINO CALCIO
33040 G.S.	MURAGLIA S.S.D. A R.L.
936186 A.S.D.	NUOVA ALTOFOGLIA
16390 A.S.D.	URBANIA CALCIO
935703 A.S.D.	VALFOGLIA
58341 A.S.D.	VILLA S.MARTINO
61487	VIS PESARO DAL 1898 SRL

GIOVANISSIMI UNDER 15

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

MODIFICA CALENDARIO (VARIAZIONE CAMPO)

Si dispone che la società **MAROTTA MAROSO MONDOLFO**, campionato Giovanissimi U15 gir. "4", **giochi tutte le gare interne c/o il campo comunale zona Trave di Fano**, stesse date e stessa ora. **La Sezione A.I.A., al pari delle Società, deve prendere nota della variazione**

PROGRAMMA GARE

GIOVANISSIMI U15 – Seconde squadre

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE GIOVANISSIMI U15-SECONDE SQUADRE

Erroneamente nel c.u. n. 21 del 18/09/2024 sono stati pubblicati in maniera incompleta i gironi del campionato Giovanissimi U15 – Seconde squadre. Di seguito si riportano i gironi modificati che annullano e sostituiscono quelli pubblicati in precedenza:

GIRONE A

962304		FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD	
19250	F.C.	FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL	
915606	A.S.D.	GABICCE - GRADARA	
160029	sq.B	GABICCE - GRADARA	SQ.B
932898	A.S.D.	K SPORT MONTECCHIO GALLO	
173268	sq.B	K SPORT MONTECCHIO GASQ.B	
935627	A.S.D.	LMV URBINO CALCIO	
936186	A.S.D.	NUOVA ALTOFOGLIA	
949432	A.S.D.	REAL METAURO 2018	
922637		U.S. FERMIGNANESE 1923	
16390	A.S.D.	URBANIA CALCIO	
165844	sq.B	URBANIA CALCIO	SQ.B
935703	A.S.D.	VALFOGLIA	

GIRONE B

67315		C.S.I.DELFINO FANO
930142	A.S.D.	DELLA ROVERE CALCIO
945144	SSDARL	F.C. VIGOR SENIGALLIA
174115	sq.B	F.C. VIGOR SENIGALLIASQ.B
166479	sq.C	F.C. VIGOR SENIGALLIASQ.C
953098	A.S.D.	GIOVANE SANTORSO
183496	sq.B	MAROTTA MAROSO MONDOLsq.B
962997		MAROTTA MAROSO MONDOLFO
33040	G.S.	MURAGLIA S.S.D. A R.L.
922779		OSTRA CALCIO ASD
700073		SENIGALLIA CALCIO
962982		VF ADRIATICO
58341	A.S.D.	VILLA S.MARTINO
61487		VIS PESARO DAL 1898 SRL

ATTIVITÀ DI BASE

TORNEI AUTUNNALI ATTIVITÀ DI BASE CALCIO A CINQUE

Si comunica che sono **aperte** le domande di iscrizione ai tornei in epigrafe, DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ ON LINE attraverso l'”**Area Società**” presente nel sito ufficiale della LND (www.lnd.it), dovranno essere trasmesse online a mezzo firma elettronica, entro e non oltre il giorno:

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2024, ORE 19:00

/5 ESORDIENTI CALCIO A 5
-5 PULCINI CALCIO A 5

MODALITÀ OPERATIVE DI ISCRIZIONE

La **modulistica** debitamente compilata on-line, deve essere **obbligatoriamente trasmessa** (timbrata e firmata dal Presidente della Società) a mezzo firma elettronica allegandovi il bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione così come risulta dalla pagina di riepilogo dei costi.

RIEPILOGO DESIDERATA TORNEI ATTIVITÀ DI BASE C5

Si ricorda che, dopo aver trasmesso l'iscrizione on-line alla scrivente Delegazione Provinciale a mezzo firma elettronica, **tutte le Società** sono pregate di trasmettere a mezzo e-mail (cp.pesaro@lnd.it) il **riepilogo desiderata tornei Attività di Base**, debitamente compilato per ogni squadra per la quale è stata richiesta l'iscrizione.

Tale modulo dovrà essere trasmesso **entro e non oltre MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024.**

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il riepilogo desiderata Tornei Attività di Base in formato excel (editabile) che dovrà essere compilato tassativamente a computer.

PUBBLICAZIONE CALENDARI TORNEI AUTUNNALI ESORDIENTI e PULCINI

Si ufficializzano e si allegano al presente comunicato ufficiale, di cui vengono a formare parte integrante, i calendari completi riguardanti i tornei in oggetto.

Si comunica che i presenti tornei dell'Attività di Base inizieranno **SABATO 28 e DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024** e termineranno il giorno **DOMENICA 15 DICEMBRE 2024** (*nessun incontro dovrà essere disputato oltre questa data*).

DISPONIBILITÀ RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI

In riferimento ai Tornei autunnali Primi calci si trasmette in allegato al presente comunicato ufficiale il modulo di **disponibilità per ospitare i raggruppamenti** che dovrà essere inviato per email all'indirizzo attivabase.pesaro@lnd.it **tassativamente entro e non oltre GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024.**

Ogni società, **per ogni squadra iscritta a tali tornei**, dovrà inviare un modulo indicando **almeno 4 date di disponibilità** del proprio impianto di gioco.

Nel caso in cui in alcune date non sarà presente un numero adeguato di disponibilità rispetto ai raggruppamenti, o venisse indicata da alcune società la disponibilità di un numero di date minore a quanto richiesto, si opererà d'ufficio.

LISTE NOMINATIVE BLOCCATE ATTIVITÀ DI BASE

Le liste nominative bloccate relative ad ogni squadra iscritta ai Tornei Autunnali dell'Attività di Base devono essere inviate alla scrivente Delegazione Provinciale all'indirizzo e-mail attivabase.pesaro@lnd.it tassativamente **entro e non oltre LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024.**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 33 – RIUNIONE DEL 9 settembre 2024

Procedimento n. 2/TFT – 2024/2025
Decisione n. 4/TFT 2024/2025 relativa al
ricorso della A.S. Jesina del 17-8-2024

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente Segretario f.f.

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott. Donatella Bordi - Componente

nella riunione del 9 settembre 2024 in relazione al ricorso della società A.S. Jesina Srl del 17 agosto 2024 ha emesso la seguente decisione.

FATTO

Con ricorso del 17 agosto 2024 la società A.S. Jesina Srl, (di seguito per brevità Jesina) difesa dall'avv. Fabrizio Duca ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Comitato Regionale Marche, la Lega

Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società Alma Juventus Fano 1906 srl (di seguito per brevità Fano), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“ Voglia l'III.mo Tribunale,

in via cautelare

- Sospendere, anche *inaudita altera parte*, l'efficacia Comunicato Ufficiale n. 15 del 13/08/2024 C.R. Marche in relazione al calendario di Coppa Italia Eccellenza e Coppa Italia Promozione s.s. 2024-2025; *sempre in via cautelare*

- Sospendere, anche *inaudita altera parte*, quantomeno, le prime gare di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Marche e Coppa Italia Dilettanti Promozione Marche, previste per il 31/08/2024 e 01/09/2024, sino alla definizione del presente giudizio o, comunque, in ulteriore subordine, sospendere le sole gare in cui dovrebbero partecipare Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. e la A.S. JESINA S.r.l.;

sempre in via cautelare

- Anticipare la data di discussione delle sole istanze cautelari ovvero della presente istanza cautelare ovvero delle istanze cautelari e del merito a data antecedente al 31 agosto 2024.

in ogni caso e comunque si reiterano le istanze istruttorie già avanzate chiedendo, altresì, che prima della celebrazione della udienza (cautelare/ cautelare e di merito) il Tribunale Voglia, anche con proprio provvedimento fuori udienza

- disporre l'acquisizione di tutta la documentazione meglio indicata al par. 6 del ricorso, da intendersi qui ripresa e trascritta. “

La Jesina ha allegato al ricorso il C.U. n. 15 del 13-8-2024 C.R. Marche.

Va evidenziato che nella seconda facciata del documento la Jesina ha scritto:

“ PREVIA IMPUGNAZIONE ANCHE DEL C.U. N. 15 DEL 13 AGOSTO 2024, . FORMULA ISTANZA URGENTE DI ANTICIPAZIONE DI UDIENZA OVVERO DI SOSPENSIONE, ANCHE INUADITA ALTERA PARTE, OLTRE CHE DEI PROVVEDIMENTI GIA' IMPUGNATI CON RICORSO DEL 12 AGOSTO 2024 DELL'ATTO ODIERNAMENTE IMPUGNATO (CU N. 15/2024)... “.

Risulta quindi palese e incontestabile che la Jesina abbia proposto ricorso avverso il C.U. n. 15 del 13 agosto 2024, avendolo testualmente esplicitato.

Non essendo state allegate le ricevute di spedizione dell'atto alle controparti, il tribunale le ha richieste con PEC del 18-8-2024, scrivendo esplicitamente che nella istanza pervenuta era stato “ *indicato che si è proposto ricorso avverso il C.U. n. 15 del C.R. Marche pubblicato il 13 agosto 2024* “.

L'avv. Duca ha inviato le ricevute di consegna dell'atto alle controparti per cui in data 19 agosto 2024 il tribunale ha fissato l'udienza del 2 settembre 2024 alle ore 17.00 – prima camera di consiglio utile - per la discussione della istanza cautelare relativa a quanto stabilito per le gare di Coppa Italia nel C.U. 15 del 13-8-2024 impugnato e, dovendo essere rispettati i termini previsti dall'art. 95 C.G.S., ha fissato la discussione del merito del ricorso per il giorno 9 settembre 2024 ore 17.30, inviando la relativa comunicazione a tutte le parti.

Ovviamente il Tribunale non ha emesso alcun provvedimento in relazione alla (ripetuta) istanza cautelare inserita nel ricorso che riguardava l'impugnazione del C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, essendo stata già fissata l'udienza di discussione sia della relativa istanza cautelare che del merito per il giorno 2 settembre 2024.

L'udienza di discussione della istanza cautelare è stata poi differita al 3 settembre 2024 per impedimento del tribunale che nel giorno 2 settembre 2024 doveva svolgere il compito di Collegio di Garanzia Elettorale per l'assemblea elettorale del C.R. Marche, successivamente fissata.

In data 29 agosto 2024 si è costituito in giudizio il Comitato Regionale Marche, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'ecc.mo Tribunale Federale Territoriale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta:

- respingere le richieste cautelari avanzate da parte ricorrente, non sussistendo alcun fumus boni iuris ed alcun pregiudizio grave ed irreparabile, come richiesto dall'art. 96 del codice di giustizia sportiva;

- respingere in ogni caso il ricorso nel merito perché del tutto infondato in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e compensi di legge”.

Il C.R. Marche ha prodotto la memoria difensiva relativa al ricorso avverso il C.U. n. 11/2024. alla stessa integralmente riportandosi, insieme ai documenti alla stessa allegati, tra cui le varie comunicazioni intercorse con le parti, tra cui la lettera del 23 agosto 2024 del C.R. Marche inviata alla Jesina con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 31 luglio 2024 e tutta la documentazione inerente l'iscrizione al campionato della società Alma Juventus Fano 1905 srl.

In base a tale documentazione il C.R. Marche ha chiesto la reiezione del ricorso e di tutte le istanze con lo stesso inoltrate in quanto infondate in fatto ed in diritto, facendo altresì presente che il C.R. Marche

in data 17 agosto 2024 aveva disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di Coppa Italia della Jesina e del Fano, per cui non vi era motivo per deliberare un provvedimento cautelare.

In data 30 agosto 2024 l'avv. Fabrizio Duca per la Jesina ha inviato una memoria difensiva nella quale sono precisate le argomentazioni svolte a sostegno del ricorso; in pratica sono state svolte le stesse contestazioni svolte nell'altro ricorso, derivando l'impugnazione del C.U. n. 15/2024 dagli stessi presupposti posti alla base del ricorso avverso il C.U. n. 11/2024 in quanto la partecipazione della Jesina e del Fano alla Coppa Italia dei relativi campionati di appartenenza, rispettivamente di Promozione ed di Eccellenza, derivava dalla iscrizione delle due società ai predetti rispettivi campionati.

La Jesina sostiene che l'iscrizione del Fano al campionato Eccellenza sia stata illegittimamente accettata dal C.R. Marche, lamentando

1) la mancata evasione della istanza di accesso agli atti dalla stessa società inoltrata al Comitato Regionale Marche in data 31 luglio 2024;

2) la violazione del C.U. n. 4 del 4 luglio 2024, dell'art. 3 dello statuto del Coni e dell'art. 19 delle N.O.I.F. in materia di disponibilità del campo di giuoco;

3) l'invalidità della delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche in merito alla ammissione del Fano in Eccellenza;

4) - 5) l'inosservanza, da parte del Fano, del C.U. n. 4 del 4 luglio 2024 del C.R. Marche in materia di ammissione ai campionati per la mancata regolarizzazione delle pendenze nei confronti dei tesserati e per impossibilità di indicare il campo di giuoco nel secondo termine del 29 luglio 2024

Alla memoria del 30 agosto 2024 sono stati allegati questi ulteriori documenti:

17) Pec 25/08/2024 richiesta documentazione al CR Marche;

18) Pec 23 agosto CR Marche in risposta ad istanza di accesso agli atti e relativi allegati;

18/bis) Pec 27 agosto CR Marche in risposta alla integrazione degli atti inoltrati in seguito alla istanza di accesso agli atti e relativi allegati;

19) Comunicazioni Come di Fano / Alma Juventus Fano;

20) Convenzione Comune di Fermignano / ASD Fermignano Calcio;

21) Vallesina TV " *Alma Fano: il Sindaco di Fermignano coinvolge la Prefettura* ";

22) Resto del Carlino, 29 agosto 2024, " *Alma Fano, gli ex giocatori diffidano il club.* ".

Alla udienza di discussione del 3 settembre 2024 hanno partecipato i legali delle parti, in presenza l'avv. Duca per la Jesina e in collegamento da remoto, autorizzato dal collega presente, gli avvocati Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli per il C.R. Marche; tutti i legali hanno illustrato le proprie argomentazioni e ciascuno ha insistito nelle rispettive richieste e conclusioni come verbalizzato in atti, chiedendo concordemente che nel verbale di discussione della udienza fissata in relazione alla istanza cautelare relativa al ricorso del 17 agosto 2024 venisse riprodotto ed integralmente riportato quanto verbalizzato nella discussione appena conclusa relativa alla discussione del ricorso del 12 agosto 2024.

Al termine della discussione il Tribunale respingeva l'istanza cautelare, non sussistendo i presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per accoglierla, tenuto conto anche della decisione di reiezione assunta nell'altro ricorso e del fatto che la gare di Coppa Italia della Jesina e del Fano erano state rinviate a data da destinarsi.

In data 6 settembre 2024 si è costituita in giudizio l'ALMA JVENTUS FANO depositando la relativa memoria difensiva con numerosi allegati, nella quale concludeva per il rigetto del ricorso di parte avversa anche a seguito del giudicato del 3/9/2024 emesso dal tribunale, nonchè ribadendo le eccezioni proposte nelle memorie difensive depositate nel primo procedimento che venivano allegate insieme a tutta la relativa documentazione.

In data 9 settembre 2024 l'avv. Duca per la Jesina ha inviato delle note di udienza da far parte integrante del verbale della udienza di discussione del 9 settembre 2024, affermando che " *Il Tribunale sembra aver valutato l'istanza endo processuale quale autonomo ricorso.* ", sostenendo che l'atto inviato sarebbe consistito semplicemente in una istanza di anticipazione della udienza già fissata e non si sarebbe trattato di un ricorso autonomo.

La Jesina, peraltro, ha aggiunto la dichiarazione " *... non può non rilevarsi allo stato il venir meno di un interesse alla decisione tanto cautelare (già assunta) quanto nel merito (derivata e dipendente unicamente dalle sorti del gravame avverso la decisione 1/TFT 2024/2025) con conseguente rinuncia alla istanza e alle doglianze mosse avverso il C.U. n. 15 con atto del 17 agosto 2024.* ".

Alla udienza di discussione del 9 settembre 2024 hanno partecipato da remoto i legali delle parti, ovvero l'avv. Duca per la Jesina e l'avvocato Alessandro Gammieri per il Fano e l'avvocato Giancarlo Gentile per il C.R. Marche; tutti i legali hanno illustrato le proprie argomentazioni e ciascuno ha insistito nelle rispettive richieste e conclusioni come verbalizzato in atti.

DIRITTO

Vanno preliminarmente esaminate le dichiarazioni della ricorrente fatte sia nelle note di udienza allegata al verbale di discussione del 9 settembre 2024 sia nella verbalizzazione stessa.

La Jesina, in maniera contraddittoria e confusa, e per la prima volta in tale sede, non avendo in precedenza eccepito alcunchè in merito, sembra voler sostenere che l'atto inviato il 17 agosto 2024 non era un ricorso, ma una semplice istanza di anticipazione di udienza in relazione al ricorso presentato in data 12 agosto 2024 e, quindi - pur non rinunciando ad esso - ha dichiarato di non avere più interesse alla istanza.

Va qui ricordato quanto già scritto sopra.

Infatti:

a) nella seconda facciata dell'atto inviato il 17 agosto 2024 la Jesina ha scritto:

“ PREVIA IMPUGNAZIONE ANCHE DEL C.U. N. 15 DEL 13 AGOSTO 2024, . FORMULA ISTANZA URGENTE DI ANTICIPAZIONE DI UDIENZA OVVERO DI SOSPENSIONE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, OLTRE CHE DEI PROVVEDIMENTI GIÀ IMPUGNATI CON RICORSO DEL 12 AGOSTO 2024 DELL'ATTO ODIERNAMENTE IMPUGNATO (CU N. 15/2024)... “

b) nella pec del 18-8-2024 il tribunale ha richiesto alla Jesina di inviare le ricevute di consegna alle controparti, specificando testualmente che nell'atto pervenuto era stato **“ indicato che si è proposto ricorso avverso il C.U. n. 15 del C.R. Marche pubblicato il 13 agosto 2024 “**; la Jesina ha risposto a tale richiesta, inviando le ricevute di consegna, ma **senza nulla obiettare in relazione al fatto che era stato precisato che era stato proposto un ricorso;**

c) il tribunale con pec del 19 agosto 2024 ha fissato per il 2 settembre 2024 ore 17.00 l'udienza di “ discussione della istanza cautelare e per il 9 settembre 2024 ore 17.30 l'udienza di **“ discussione del ricorso presentato in data 17/08/2024 “**, con gli avvertimenti previsti dall'art. 95 CGS.

Anche rispetto a tale inequivocabile comunicazione nulla ha osservato la Jesina, così come è rimasta inerte, quando le parti hanno ricevuto la comunicazione del 24 agosto 2024 di rinvio al 3 settembre 2024 ore 17.00 della udienza di discussione della istanza cautelare per impedimento del Tribunale.

Risulta quindi evidente che la Jesina ha dichiarato di voler proporre ricorso avverso il C.U. n. 15/2024 e che nulla ha obiettato nei confronti dei provvedimenti del Tribunale che ha fissato le date per la discussione della istanza cautelare e del merito di questo secondo ricorso.

Tale palese evidenza è stata confermata dalla costituzione in giudizio del C.R. Marche, dal deposito della memoria difensiva del 30-8-2024 della Jesina (che anche in tale atto nulla ha obiettato) ed anche dalla costituzione in giudizio del Fano.

Risulta quindi insostenibile la tardiva tesi della Jesina, esposta soltanto in sede di udienza di discussione del 9 settembre 2024, che la stessa non aveva intenzione di presentare un nuovo ricorso, ma soltanto una istanza di anticipazione di udienza in relazione al ricorso del 12 agosto 2024.

La Jesina ha presentato un ricorso e, come richiesto dalla difesa del C.R. Marche, lo stesso va deciso.

Ciò stabilito, prima del merito va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal Fano, il quale nella memoria del 30 agosto 2024, allegata alla costituzione in giudizio nel presente procedimento ed alle cui conclusioni si è riportata, sostiene che la Jesina non avrebbe alcun diritto processuale in quanto il suo inserimento nella graduatoria di respescaggio costituirebbe una semplice aspettativa da poter esercitare solo ed esclusivamente nel caso in cui un club, avente diritto, sia stato escluso dall'organo federale competente a decidere sull'ammissione ai campionati.

Tale eccezione appare infondata in quanto la giurisprudenza in materia ha più volte affermato la legittimazione attiva del soggetto che può vantare una posizione speciale e qualificata rispetto al provvedimento autoritativo dal cui effetto deriverebbe l'ingiusta lesione della propria situazione giuridica.

Il Tribunale ritiene che la posizione della Jesina che nel C.U. n. 9 del 25-7-2024 risulta essere inserita nella Graduatoria per Completamento Organici 2024/2025 al secondo posto della categoria Eccellenza dopo la società ATLETICO CENTOBUCHI sia tale da legittimare il suo diritto a ricorrere contro il provvedimento qui impugnato, anche perchè nel C.U. n. 11 del 31 luglio 2024 risulta essere stata inserita nell'organico Eccellenza la società ATLETICO CENTOBUCHI per cui l'eventuale esclusione del FANO in conseguenza del ricorso in esame comporterebbe l'inserimento della JESINA nell'organico ECCELLENZA.

Pertanto sussiste un interesse non solo personale e diretto della Jesina alla proposizione del ricorso ma anche attuale e concreto dal quale può derivare una prospettiva di vantaggio per cui sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

Nel merito del ricorso lo stesso risulta infondato in quanto la documentazione prodotta dimostra che il C.R. Marche ha agito con osservanza delle norme in materia.

Infatti debbono essere respinte in quanto non fondate tutte le eccezioni sollevate dalla Jesina, ovvero:

- a) necessità di indicare un impianto di gioco situato nel comune di appartenenza, ovvero quello di Fano, mancata indicazione nei termini di un campo sportivo alternativo a quello di Fano, tardività dell'invio della richiesta di deroga ai sensi dell'art. 19, comma 4, NOIF, necessità che un impianto di gioco sia esclusivamente a disposizione di una unica società;
- b) illegittimità della convenzione stipulata con la società Fermignanese per l'utilizzo del campo sportivo di Fermignano;
- c) sussistenza di pendenze debitorie a carico del Fano;
- d) carenza di motivazione nella decisione del Consiglio direttivo del C.R. Marche.

Tali eccezioni vanno respinte in base alle seguenti motivazioni.

a) necessità di indicare un impianto di gioco situato nel comune di appartenenza, ovvero quello di Fano, mancata indicazione nei termini di un campo sportivo alternativo a quello di Fano, tardività dell'invio della richiesta di deroga ai sensi dell'art. 19, comma 4, NOIF, necessità che un impianto di gioco sia esclusivamente a disposizione di una unica società.

La Jesina sostiene che :

- 1- il Fano avrebbe dovuto obbligatoriamente indicare quale impianto di gioco dove disputare le sue gare casalinghe, un campo sportivo ubicato nel Comune di Fano;
- 2 – il Fano non avrebbe indicato nei termini un impianto di gioco alternativo a quello di Fano;
- 3 – la richiesta di deroga ex art. 19 comma 4 NOIF sarebbe stata inviata in ritardo;
- 4 – sia necessario che un impianto di gioco sia a disposizione e sia utilizzato da una sola società sportiva.

Tale contestazioni risultano essere prive di fondamento di fatto e giuridico.

Innanzitutto la lettura dell'art. 19 NOIF consente di verificare che la disposizione facoltizza i Comitati Regionali ad autorizzare lo svolgimento delle gare in Comuni diversi da quello in cui ha sede la società, sussistendone fondati motivi: non esiste quindi un obbligo invalicabile di disputare le gare in un campo sportivo situato nel proprio comune.

Nel caso in esame la società Fano, sin dalla tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato (vedi documento n. 5 prodotto dal C.R. Marche), ha richiesto in deroga all'art. 19 delle NOIF, di disputare le gare in un campo diverso da quello di Fano: infatti nella domanda di iscrizione al campionato il Fano ha indicato l'impianto sportivo di Osimo.

Il C. R. Marche con pec del 23 luglio 2024 ha comunicato al FANO che, verificato che nella domanda di iscrizione era stato indicato come campo sportivo ove disputare le gare casalinghe quello ubicato in Osimo, cioè un impianto di gioco sito in un comune diverso da quello in cui ha la sede il Fano, ha fissato il termine perentorio del 29 luglio 2024 per indicare un impianto idoneo alla disputa del campionato di competenza nel comune di Fano o per presentare istanza in deroga ai sensi dell'art. 19 comma 4 delle NOIF, restando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla domanda di ammissione e alla eventuale istanza in deroga.

Il Fano con Pec del 24 luglio 2024 (vedi doc. 6 prodotto dal C.R. Marche) ha inviato l'istanza di deroga ex art. 19 comma 4 delle NOIF, motivandone le ragioni e provandole con la documentazione alla stessa allegata.

In particolare, la suddetta società ha evidenziato che il diniego dell'amministrazione comunale di Fano all'utilizzo del campo sulla presunta sussistenza di debiti scaduti, fosse del tutto immotivato, documentando l'intervenuta sospensione della cartella di pagamento e la rateizzazione di residui debiti riferibili alla precedente gestione.

Nella istanza in deroga veniva indicato l'impianto di gioco di Osimo.

Il FANO con PEC del 26 luglio 2024 prodotta in atti inviava una integrazione alla istanza in deroga nella quale comunicava di aver ottenuto la disponibilità anche dell'impianto di gioco sito in Fermignano, posto nella medesima provincia e nelle immediate vicinanze del Comune di Fano (PU), a differenza del campo sportivo, già indicato, di Osimo posto nella provincia di Ancona, allegando l'accordo raggiunto con la società Fermignanese, soggetto concessionario dell'utilizzo dell'impianto di gioco sito nel Comune di Fermignano.

Anche tale integrazione risulta essere stata inviata entro il termine del 29 luglio 2024 ore 13.00 stabilito dal C.R. Marche.

Prima che il C.R. Marche assumesse la decisione in relazione alla domanda di iscrizione del Fano al campionato Eccellenza e quindi che venisse assunta anche la decisione relativa alla istanza di deroga inoltrata ex art. 19 comma 4 NOIF, con due PEC inviate in data 29 luglio 2024 – rispettivamente la prima alle ore 19.53 e la seconda alle 23.46, il Fano ha comunicato al C.R. Marche che avrebbe disputato le gare casalinghe del campionato Eccellenza nell'impianto di Fermignano (prima PEC) ed ha inviato ad

integrazione della istanza di deroga due nulla osta alla disponibilità del campo di giuoco di Fermignano (seconda PEC).

Il Consiglio Direttivo del C.R. Marche con verbale n. 3 del 31 luglio 2024 ha accolto l'istanza deroga ex art. 19, comma 4 NOIF inoltrata dal Fano e, non sussistendo altri impedimenti, ed ha accettato la domanda di iscrizione del Fano al campionato Eccellenza.

Con PEC del 31 luglio 2024 il Presidente del C.R. Marche ha comunicato al Fano che in relazione alla istanza in deroga ex art. 19 delle N.O.I.F. *“ la suddetta istanza alla luce delle ragioni addotte è accolta in via eccezionale per la sola stagione sportiva 2024/2025. Ne consegue che la società in indirizzo disputerà le gare casalinghe del campionato di Eccellenza 2024/2025, organizzato dal Comitato regionale Marche, presso l'impianto sportivo “ Comunale principale “ presso il Comune di Fermignano. “*

Alla luce di quanto esposto, la società Fano non è incorsa in nessuna inosservanza di termini perentori, avendo effettuato quanto richiesto ai fini della indicazione del campo di giuoco diverso da quello ubicato nel suo Comune, sin dal 15 luglio 2024 ed avendo inoltrato tempestivamente entro il termine fissato per le ore 13.00 del 29 luglio 2024 sia la istanza di deroga ex art. 19, comma 4, NOIF on indicazione dell'impianto di Osimo in data 25 luglio 2024, sia la integrazione con indicazione anche dell'impianto di Fermignano in data 26 luglio 2024.

La istanza di deroga e l'integrazione risultano inviate tempestivamente e contenevano sia i documenti attestanti la disponibilità dei due campi sportivi che le comprovate motivazioni per ottenere la deroga per cui non risulta violato alcun termine.

Ai fini del rispetto del termine, il Tribunale ritiene non rilevante l'invio – dopo la scadenza del termine - delle due PEC del 29 luglio 2024 alle ore 19.53 in quanto con tali invii il Fano, da un lato, ha soltanto comunicato di voler optare per l'impianto di Fermignano, posto nella stessa provincia in cui si trova la sua sede e nelle vicinanze dello stesso comune di Fano, ed inviato il nulla osta alla disponibilità del campo di Fermignano ad integrazione della istanza di deroga, alla quale era stata già allegato l'accordo sottoscritto con la Fermignanese per l'utilizzo dell'impianto sportivo suddetto.

Alla scadenza del termine fissato dal C.R. Marche per le ore 13.00 del 29 luglio 2024 l'istanza di deroga era stata comunque presentata ed era completa di tutta la documentazione necessaria per cui il Consiglio Direttivo del C.R. Marche ben avrebbe potuto accogliere l'istanza, accettando come campo di gioco o quello di Osimo o quello di Fermignano.

Quindi vanno respinte le eccezioni relative alla mancata indicazione di un campo sportivo e di tardività nell'invio della istanza di deroga ai sensi dell'art. 19, comma 4, NOIF, così come va respinta la eccezione relativa alla necessita che una società abbia a disposizione in via esclusiva un impianto di gioco, non essendo ciò previsto da alcuna norma ed essendo fatto notorio la legittima utilizzazione di un campo sportivo da parte di più di una società.

b) illegittimità della convenzione stipulata con la società Fermignanese per l'utilizzo del campo sportivo di Fermignano

Va respinta la contestazione relativa alla presunta invalidità dell'accordo stipulato tra la Fermignanese e il Fano in relazione all'utilizzo del campo sportivo di Fermignano anche da parte del Fano.

Infatti, come risulta dalla convenzione tra il Comune di Fermignano e la società Fermignanese, quest'ultima è autorizzata a far utilizzare l'impianto anche da altre società sportive, senza dover chiedere alcuna autorizzazione all'amministrazione comunale a meno che non si tratti di società aventi sede nello stesso comune di Fermignano.

Risulta peraltro pacifico che l'utilizzo del campo sportivo di Fermignano sia stato già concesso ad altre squadre di altri comuni, come è avvenuto per la società Acqualagna, senza che sia stata richiesta l'autorizzazione al Comune e senza che il Comune abbia obiettato o contestato alcunchè.

Peraltro le dichiarazioni del Sindaco di Fermignano, riportate nell'articolo della Vallesina TV prodotto dalla società ricorrente, confermano che nessuna autorizzazione deve essere chiesta all'amministrazione comunale, la quale – a parole del suo primo cittadino - non ha contestato la mancanza dell'autorizzazione del comune a far svolgere sul suo campo sportivo le gare di Eccellenza del Fano, ma ha posto soltanto una questione di ordine pubblico, rivolgendosi per tale problema al Prefetto, dichiarando: *“ L'amministrazione comunale non c'entra assolutamente nulla con questa storia in quanto la decisione l'ha presa l'Unione sportiva Fermignanese, subaffittando l'impianto sportivo. Ho chiesto al Prefetto un presidio adeguato di forze dell'ordine e se ciò non potesse essere garantito dovrei firmare una ordinanza per vietare le partite. “*

c) sussistenza di pendenze debitorie a carico del Fano;

La ricorrente deduce di essere a conoscenza di pendenze debitorie della società Fano nei confronti di tesserati e che quindi la sua ammissione al Campionato di Eccellenza sarebbe illegittima per violazione del CU n. 4/2024 che imporrebbe l'assolvimento di detti debiti.

Nessuna prova è stata fornita in merito a tale contestazione se non la produzione di articoli di giornale che non hanno e non possono avere alcun valore probatorio in relazione alla necessità che fa carico al C.R. Marche di accertare al momento della iscrizione al campionato di competenza che la società non abbia pendenze e, nel caso in esame, il Comitato ha effettuato i dovuti rituali accertamenti dai quali non sono emersi nè lodi arbitrali emessi a favore di tesserati, né altri equipollenti titoli comprovanti la sussistenza di tali presunti debiti.

Nell'estratto del C.U. n. 1 della LND prodotto in atti la materia è disciplinata a pagina 5 e si dispone che debba essere effettuato il pagamento dei soli lodi emessi alla data del 31 maggio 2024 (vedi doc. 8 prodotto dalla difesa del C.R. Marche).

Per quanto riguarda il Fano non sono risultate esistere pronunce debitorie da soddisfarsi per cui l'eccezione va rigettata essendo infondata.

d) carenza di motivazione nella decisione del Consiglio Direttivo del C.R. Marche.

La Jesina sostiene che la decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche di accoglimento della domanda del Fano di disputare le partite di Campionato fuori del proprio Comune sarebbe priva di motivazione.

Anche tale doglianza non è fondata.

Risulta per tabulas come il Comitato abbia preso in esame l'istanza in deroga, disponendone l'accoglimento sulla scorta delle ragioni addotte nella medesima domanda, il che rende il provvedimento assolutamente motivato,

Infatti nella lettera del 31 luglio 2024 del Presidente del C.R. Marche inviata al Fano (doc. n. 7 prodotto dal C.R. Marche) si legge che l'istanza in deroga è accolta *"alla luce delle ragioni addotte"*.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 settembre 2024.

Il Relatore e Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 17 settembre 2024

Il Segretario f.f.

Francesco Scaloni

ERRATA CORRIGE

ALLEGATI

- Comunicazioni LND
- Calendari e Recapiti Terza categoria
- Modulo richiesta variazioni
- Calendari e recapiti Attività di base
- Modulo disponibilità Raggruppamenti Primi calci
- Lista-nominativa-bloccata-autunnale-2024-2025
- Scheda societaria Attività di base C5

Publicato in Pesaro ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 20/09/2024

**il Segretario
(Stefano Verardo)**

**il Delegato Provinciale
(Pasquale Mormile)**